

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1870-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1996

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo sul commercio dei cereali del 1995 trova le sue origini storiche nel complesso percorso iniziato da vari paesi nel 1942 con la creazione del Consiglio internazionale del grano, e proseguito nel 1949 con l'adozione da parte degli stessi paesi di un accordo internazionale sul grano. Il duplice intento sotteso a tali accordi era quello di favorire la stabilità di mercato dei cereali e di contribuire alla sicurezza alimentare mondiale con l'invio in dono di derrate eccedentarie a paesi importatori, a basso reddito e con acuto deficit nutrizionale.

Dal 1942 si è andata costruendo una rete di obblighi internazionale con l'obiettivo di pervenire all'instaurazione di precise regole di salvaguardia al fine di adeguare le procedure nazionali dei paesi aderenti ai compiti necessari per l'attuazione di un corretto mercato internazionale dei cereali.

Si è avvertita in pratica l'esigenza, da parte dei paesi esportatori, di tenere sotto controllo il flusso dei cereali, anche per distinguere fra transazioni commerciali e transazioni non commerciali. Tutto ciò è divenuto ancora più importante alla luce delle raccomandazioni avanzate dall'Organizzazione mondiale del commercio che ha sottolineato la necessità di non utilizzare «aiuti alimentari nazionali» per aggirare obblighi in materia di sovvenzioni alle esportazioni. In mancanza di un oculato controllo internazionale l'aiuto alimentare - e i benefici ad esso collegati - potrebbe essere utilizzato per perpetrare frodi, presentando operazioni commerciali sotto la maschera di aiuti alimentari.

Nel contesto del *Kennedy Round* (1964-1967) organizzato dall'ex GATT (accordo generale sul commercio e le tariffe) iniziò la procedura internazionale per rego-

lare l'invio in dono delle eccedenze cereali-cole, che si concretizzò nel 1967 con l'approvazione di un accordo internazionale costituito da due convenzioni distinte, ma strettamente connesse fra di loro: 1) per disciplinare a livello mondiale il commercio del grano; 2) per regolare il flusso dell'aiuto alimentare in cereali ai paesi in via di sviluppo.

In seguito tale accordo è stato prorogato più volte fino all'approvazione di un accordo internazionale sul grano del 1980 e, successivamente, di quello del 1986, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 8 maggio 1989, n. 208. Le sue disposizioni sono decadute il 30 giugno 1995.

Il nuovo accordo è stato aggiornato e intitolato «Accordo internazionale sui cereali del 1995», è entrato in vigore il 1° luglio 1995 e comprende - come il previgente accordo - due strumenti giuridici:

- a) la «Convenzione sul commercio dei cereali del 1995»;
- b) la «Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995».

Il primo di tali strumenti persegue finalità di carattere essenzialmente commerciale ed ha recepito, fra l'altro, le implicazioni dell'ultimo trattato GATT (*Uruguay Round*).

La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 è stata firmata da 23 contraenti: Argentina, Australia, Canada, Usa, Giappone, Svizzera, Norvegia, Comunità europea in quanto tale, nonché ciascun paese membro della Comunità stessa.

In tale contesto, la Comunità europea partecipa ai lavori del Comitato per l'aiuto alimentare con sedi in Londra - organo interno istituito nell'ambito della stessa Convenzione (articoli dal IX al XV) - congiun-

tamente con i suoi Stati membri che hanno diritto autonomo di parola. La Comunità europea si considera a tutti gli effetti parte della Convenzione stessa, con i diritti e gli obblighi che ne derivano. Allo stesso modo, ciascuno Stato membro partecipa a titolo singolo alla Convenzione, apportando direttamente un proprio contributo.

Ciò risulta chiaramente dall'articolo III, comma 4, dell'atto in questione, che identifica come membri «la Comunità e i suoi Stati membri», che si impegnano congiuntamente a contribuire per una quantità annua minima globale di 1.755.000 tonnellate in equivalente grano.

La ripartizione di tale ammontare minimo tra i singoli paesi della Comunità europea e la stessa Comunità viene deciso in ambito comunitario in sede di Consiglio e Commissione (attualmente il 55 per cento è a carico del bilancio comunitario).

La natura mista della Convenzione rende pertanto necessaria l'attivazione delle procedure nazionali di firma e ratifica, provvedendo gli organi comunitari di Bruxelles per la parte di loro competenza (articolo II, comma 2).

La Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 si propone il conseguimento dell'obiettivo stabilito dalla Conferenza mondiale dell'alimentazione, che indicò a suo tempo una fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano (articolo I).

L'attuale Convenzione si distingue dunque dalla precedente del 1986 in quanto le disposizioni in essa contenute sono state estese a tutti i cereali oltrechè al riso (articolo II, comma 1), e ad una quantità limitata di leguminose (articolo III, comma 3). Ciò al fine di sopperire alle necessità degli stessi paesi in via di sviluppo, e per mitigare fra l'altro le conseguenze negative di eventuali rialzi dei prezzi mondiali dei cereali sulle loro instabili economie.

Con la nuova Convenzione, entrata in vigore il 1° luglio 1995 dopo l'entrata in vigore di quella sul commercio dei cereali, gli Stati aderenti si sono impegnati pertanto a fornire a titolo di aiuto alimentare una quantità minima di 7.320.000 di tonnellate di cereali ogni anno, di cui, come ricordato, 1.755.000 tonnellate metriche quale contributo della Comunità europea e dei suoi stati membri (art. III, comma 4).

Tale contributo è identico a quello previsto dalla Convenzione del 1986 (tonnellate metriche 1.670.000), cui si aggiungono 85.000 tonnellate fornite dall'Austria (20.000 tonnellate metriche), dalla Svezia (40.000 tonnellate metriche) e della Finlandia (25.000 tonnellate metriche), che prima della loro entrata nell'Unione europea facevano parte della Convenzione a titolo individuale.

La quota di partecipazione italiana, cui provvede l'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo (AIMA), ai sensi dell'articolo 3 del presente disegno di legge, comporta l'onere complessivo di lire 70 miliardi per ciascun anno del triennio 1997-1999.

Il suddetto onere di lire 70 miliardi viene quantificato in base alla quota attribuita all'Italia a titolo di fornitura nazionale nell'ambito dei programmi di aiuto alimentare della Comunità europea la quale, per gli anni di durata della Convenzione precedente, e successive proroghe, è stata di 95.400 tonnellate di equivalenti cereali all'anno, oltre al costo complessivo del prodotto in fornitura (pasta, farina, grano, riso, eccetera) ai prezzi del mercato interno e già gravato dei costi di trasporto, al netto delle eventuali restituzioni all'esportazione, tenuto conto altresì dei tassi di «equivalenza cereali» degli altri prodotti forniti.

La Commissione ha ritenuto che sussistano motivi sufficienti per raccomandare una sollecita approvazione del disegno di legge.

Boco, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

25 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

25 febbraio 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

## Art. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno

emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. La somma prevista al comma 1 è iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

